

COMUNE DI FARA NOVARESE

C.A.P. 28073
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 04/04/1996
Modificato con deliberazione di C.C. n.21 del 27/06/2012

ART.1

Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla Legge 08.06.1990 n. 142 e successive modificazioni, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1[^], Legge n. 142/90.

ART. 2

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla Legge 23.04.1981 n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

ART. 3

Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della Legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad un'intera sessione ordinaria (così come definita dall'art. 11 dello Statuto).
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica all'interessato della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 4

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta dal Consiglio Comunale.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 5

Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è, per Legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice Sindaco. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco presiede il Consigliere Anziano.
3. L'individuazione del Consigliere Anziano avviene con le modalità stabilite dallo Statuto (art. 14).

ART. 6

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al buon funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

ART. 7

Costituzione gruppi consiliari

1. Entro due giorni dalla prima seduta del Consiglio dopo l'elezione, i Consiglieri dichiarano al Sindaco e al Segretario Comunale per iscritto a quale gruppo consiliare intendono appartenere. Nella stessa comunicazione deve essere designato il Capo gruppo.
Eventuali variazioni nella composizione dei gruppi e del nominativo del capo gruppo dovranno essere segnalati per iscritto.
2. I Consiglieri che non abbiano fatta la dichiarazione di cui al primo comma, costituiscono un unico gruppo dei non iscritti, definito gruppo misto.
3. Ai capi gruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari sono comunicate le deliberazioni di cui all'art. 45 comma 3 della Legge 08.06.1990 n. 142.
4. La comunicazione deve avvenire, senza particolari formalità, a cura del Segretario Comunale avvalendosi di personale del Comune.
5. Per la data di consegna farà fede l'attestazione del Messo in calce alla lettera di comunicazione.
6. In mancanza di indicazione dei Capi gruppo, le comunicazioni avverranno presso la Sede municipale, attraverso deposito in Segreteria e di essa potrà essere presa visione da parte dei Consiglieri che appartengono ai Gruppi consiliari privi di Capo nominati.

ART. 8

Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
3. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco e dal Vice Sindaco o dall'Assessore. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale o suo delegato.
4. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Capi gruppo.
5. La riunione della Conferenza dei Capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

6. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo, viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario comunale o di un impiegato dallo stesso designato.
8. Per questioni strettamente inerenti al mandato del Consigliere è consentito ai gruppi consiliari di riunirsi presso la Sede municipale in una sala indicata dal Sindaco.
9. I Capi gruppo dovranno darne comunicazione al Sindaco almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione: è sempre data facoltà al Sindaco di indicare per dette riunioni luoghi diversi dalla Sede municipale per motivate esigenze.

ART. 9

Convocazione: competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale può avvenire:
 - a) Per determinazione del Sindaco
 - b) Per domanda di almeno un quinto dei Consiglieri in carica
2. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
3. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta dal Vice Sindaco. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco la convocazione è disposta dall'Assessore.

ART. 10

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente.
3. Ai Consiglieri che non hanno il domicilio nel Comune l'avviso è spedito al domicilio anagrafico, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
4. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
5. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

6. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
7. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
8. Nel computo dei giorni non si tiene conto di quello di consegna dell'avviso.
9. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
10. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
11. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma settimo possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo ad anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
12. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 11

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno, che deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.
2. Per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può essere disposta la pubblicazione manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio comunale non può deliberare su argomenti che non sono inseriti nell'ordine del giorno.
4. L'inversione degli argomenti da trattare può essere proposta dal Sindaco o da un gruppo consiliare, ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 12

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno il terzo giorno non festivo precedente a quello fissato per l'adunanza in caso di convocazione in seduta ordinaria e almeno il secondo giorno non festivo precedente a quello fissato per l'adunanza in caso di convocazione in seduta straordinaria.
2. L'orario di consultazione è di norma quello osservato dall'Ufficio di Segreteria o di Stato Civile.
3. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli strumenti urbanistici devono essere comunicate ai Capi gruppi consiliari almeno cinque giorni prima del Consiglio comunale.

ART. 13

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri che si devono allontanare obbligatoriamente dalla sala delle adunanze quando si debba deliberare su questioni nelle quali essi o anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 14

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno quattro membri del Consiglio.
3. Nell'adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
 - a) i bilanci annuali e pluriennali e la redazione previsionale;
 - b) la contrazione di mutui;
 - c) l'adozione di strumenti urbanistici generali e le loro varianti;
 - d) le piante organiche e le relative variazioni.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione.
5. Quando l'avviso per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali punti, deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

ART. 15

Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritiene utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente, invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Le dichiarazioni sono verbalizzate.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.

ART. 16
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubblicate, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblicata quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e le moralità delle persone.

ART. 17
Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

ART. 18
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che senza esplicita autorizzazione del Sindaco non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, assiste alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il regolare svolgimento dei lavori.

ART. 19
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 7, quarto comma della Legge 8 giugno 1990 n.142.

ART. 20
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere la dignità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve intendergli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 21

Ordine della discussione

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Ottenuto il permesso, può intervenire nella discussione.
2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengono, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere che sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
4. La durata degli interventi da parte di ciascun Consigliere deve essere contenuta entro i 20 minuti.
5. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato a concludere.
6. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione invitandolo ad attenersi e a suo insindacabile giudizio può togliergli la parola nel caso persista nel suo atteggiamento.

ART. 22

Votazioni

1. I Consiglieri votano normalmente per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da porsi in apposita urna, quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Il Consiglio comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dalla statuto.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto nel verbale.
6. Nel caso di votazione segreta il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri da lui designati con funzioni di scrutatori, ne proclama l'esito.
7. Quando la legge e lo statuto stabiliscono che tra i nominandi deve essere rappresentata la minoranza la votazione avviene a scrutinio segreto. Su proposta dei gruppi, ciascun Consigliere vota un solo nome e risultano eletti i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di parità di voti il più anziano di età. Nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza viene nominato in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
8. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

ART. 23

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione dei Consiglieri o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte alla votazione annullata.

ART. 24

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

ART. 25

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale e devono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno successivamente comunicate all'assemblea e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 26

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del voto e dei motivi del medesimo.

ART. 27

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, e per conoscere quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in proposito.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri e vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. La risposta all'interrogazione può essere data verbalmente, a discrezione del Sindaco, nella stessa seduta o in quella successiva o può essere data per iscritto nel termine di 20 giorni dalla presentazione.

ART. 28

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o dagli Assessori. Esse possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a dieci minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario presente in aula, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 29

Mozione

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, volto promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata dal Sindaco, che ne dispone l'acquisizione a verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART. 30

Svolgimento della mozione

1. La mozione è discussa all'inizio della seduta immediatamente successiva alla sua presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 31

Emendamenti alla mozione

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 32

Votazioni delle mozioni

1. Le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per pari distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 33

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici dal Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7 comma terzo della Legge 08.06.1990, n. 142 ed all'art. 24 della Legge 07.08.1990, n. 241.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

ART. 34

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle altre Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco e dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successive a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui la precedente comma il Consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla ricarica di Consigliere comunale ai sensi dell'allegato b), n.1, del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D) allegata alla Legge 08.06.1962 n. 604 e successive modificazioni.

ART. 35

Commissioni Consiliari: costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale si articola nel suo interno in due Commissioni permanenti aventi rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
 - 1 Ambiente, territorio, urbanistica, commercio, agricoltura, lavoro, assistenza;
 - 2 Attività culturali, sport, tempo libero, bilancio, personale, affari istituzionali, finanze e tributi.
2. Le Commissioni permanenti sono composte ciascuna da sei Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese su designazione dei rispettivi Capi gruppo.
3. Il Sindaco e i membri della Giunta, che siano anche Consiglieri comunali, possono far parte della Commissione, non rappresentano la Giunta ma il proprio gruppo consiliare, ma non possono presiederla.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo.
5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive comporta la decadenza da membro della Commissione. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio comunale il quale provvede contestualmente alla nomina di un nuovo membro dello stesso gruppo decaduto, su designazione del Capo gruppo.
6. Le Commissioni hanno la facoltà di convocare per un parere consultivo tecnici, esperti, rappresentanti delle forze sociali.

ART. 36

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene convocata dal Sindaco.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dello stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale e alla Giunta.

5. La convocazione delle Commissioni avviene:
 - a) per determinazione del Sindaco;
 - b) per determinazione del Presidente della Commissione;
 - c) per richiesta di almeno un terzo dei componenti la Commissione.

6. Nel caso previsto dalla lettera c) la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla data della richiesta.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco.

ART. 37

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione delle Commissioni è valida quando sono presenti almeno quattro membri assegnati.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Le sedute delle Commissioni possono essere pubbliche.
5. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Sede Comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

ART. 38

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale e rispondono all'esigenza di elaborare proposte ed iniziative nelle materie di loro competenza.

ART. 39
Segreteria delle Commissioni
Verbale delle sedute- Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un membro designato dal Presidente, in caso di sua assenza, in apertura di seduta, la Commissione elegge fra i propri membri il Segretario di quella seduta.
2. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza presso la Sede comunale. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco e al Segretario comunale e vengono depositati anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possono essere consultati dei Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

ART. 40
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stata approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

ART. 41
Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo eletti dopo la proclamazione dell'elezione.

4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del Regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento al Revisore del Conto, agli Enti, Aziende, Istituzioni, Società, Consorzi, dipendenti ad ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi attualmente in carica.
5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

INDICE

| | |
|--|---------|
| Art. 1 – Regolamento – Finalità | pag. 2 |
| Art. 2 – Primi adempimenti del Consiglio | pag. 2 |
| Art. 3 – Decadenza dalla carica di Consigliere comunale | pag. 2 |
| Art. 4 – Dimissioni | pag. 3 |
| Art. 5 – Presidenza delle adunanze | pag. 3 |
| Art. 6 – Compiti e poteri del Presidente | pag. 3 |
| Art. 7 – Costituzione Gruppi Consiliari | pag. 4 |
| | |
| Art. 8 – Conferenza dei Capigruppo | pag. 4 |
| Art. 9 – Convocazione: competenza | pag. 5 |
| Art. 10 – Avviso di convocazione | pag. 5 |
| Art. 11 – Ordine del giorno | pag. 6 |
| Art. 12 – Deposito degli atti | pag. 7 |
| Art. 13 – Adunanze di prima convocazione | pag. 7 |
| Art. 14 – Adunanze di seconda convocazione | pag. 7 |
| Art. 15 – Adempimenti preliminari | pag. 8 |
| Art. 16 – Pubblicità e segretezza delle sedute | pag. 9 |
| Art. 17 – Ordine durante le sedute | pag. 9 |
| Art. 18 – Comportamento del pubblico | pag. 9 |
| Art. 19 – Adempimenti in ordine ai diritti di accesso ed informazione | pag. 9 |
| Art. 20 – Comportamento dei Consiglieri | pag. 9 |
| Art. 21 – Ordine della discussione | pag. 10 |
| Art. 22 – Votazioni | pag. 10 |
| Art. 23 – Irregolarità nella votazione | pag. 11 |
| Art. 24 – Deliberazioni immediatamente eseguibili | pag. 11 |
| Art. 25 – Verbalizzazione riunioni | pag. 11 |
| Art. 26 – Diritti dei Consiglieri | pag. 12 |
| Art. 27 – Interrogazioni | pag. 12 |
| Art. 28 – Svolgimento delle interrogazioni | pag. 12 |
| Ar. 29 – Mozione | pag. 13 |
| Art. 30 – Svolgimento della mozione | pag. 13 |
| Art. 31 – Emendamenti della mozione | pag. 13 |
| Art. 32 – Votazioni delle mozioni | pag. 13 |
| Art. 33 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi | pag. 14 |
| Art. 34 – Diritto di rilascio di copie di atti e documenti | pag. 14 |
| Art. 35 – Commissioni consiliari: costituzione e composizione | pag. 15 |
| Art. 36 – Presidenza e convocazione delle Commissioni | pag. 15 |
| Art. 37 – Funzionamento delle Commissioni | pag. 16 |
| Art. 38 – Funzioni delle Commissioni | pag. 16 |
| Art. 39 – Segreteria delle Commiss.-Verbale delle sedute-Pubblicità dei lavori | pag. 17 |
| Art. 40 – Entrata in vigore | pag. 17 |
| Art. 41 – Diffusione | pag. 17 |